

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1336

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste

(FONTANA)

di concerto col Ministro delle finanze

(GORIA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro dell'ambiente

(RIPA DI MEANA)

(V. Stampato Camera n. 2292)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della
Camera dei deputati il 22 giugno 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 1993*

Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'alcool etilico denaturato, ottenuto da materie prime agricole, utilizzato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione secondo le norme vigenti, limitatamente ad un tenore massimo nelle benzine del 5 per cento di volume da usarsi in esenzione da imposta di fabbricazione e da diritti erariali speciali, è soggetto alla aliquota dell'imposta di fabbricazione prevista per la benzina super senza piombo nella misura del 68 per cento dell'aliquota normale.

2. I prodotti ossigenati provenienti dall'alcool di cui al comma 1, utilizzati nei carburanti per autotrazione secondo le norme vigenti, scontano l'imposta di fabbricazione prevista per la benzina super senza piombo alla quale sono aggiunti, nella misura del 68 per cento dell'aliquota normale.

3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è limitata al 31 dicembre 1993 e per il quantitativo complessivo massimo di 500.000 ettanidri, secondo un programma sperimentale, temporalmente definito, di utilizzazione dell'alcool stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ottenuta l'autorizzazione all'esenzione dal Consiglio delle Comunità europee, seguendo la procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. Il programma sperimentale di utilizzazione riserva l'impiego dei carburanti di cui ai commi 1 e 2 a utenze o flotte di utenze ben identificabili in uno specifico comprensorio di utilizzazione per valutare la rispondenza del mercato, gli effetti differenziati, anche sull'ambiente, ed il rapporto tra i costi e i benefici al fine di orientare scelte ed azioni successive.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità tecniche cui subordinare la concessione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2, ferme restando le competenze in materia di emissioni inquinanti da autoveicoli. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i controlli specifici da effettuare sulle emissioni degli automezzi o degli impianti che utilizzano i carburanti di cui ai commi 1 e 2, ed i controlli da effettuare sulla qualità dell'aria nel comprensorio di sperimentazione, individuato dal programma di utilizzazione di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative alla denaturazione dell'alcool etilico.

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse esclusivamente per i carburanti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, ottenuti da materie prime agricole prodotte nei Paesi appartenenti alla CEE, che non abbiano già beneficiato di interventi di sostegno.

Art. 3.

1. Il Governo, sulla base dei risultati del programma sperimentale di utilizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 1, e dei risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, presenta alle Camere una relazione sull'impiego dei carburanti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di valutare la possibilità di estendere le agevolazioni fiscali previste

dalla presente legge oltre le limitazioni temporali e quantitative previste dal comma 3 dello stesso articolo 1.

Art. 4.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 45 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.